SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. **205.**

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2-*quater* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-*ter*;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione COM (2001) 370 del 12 settembre 2001 «Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»;

Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-*ter*.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacità d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;

c) per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;

d) per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attività volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;

e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard più elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

f) per «potenziamento dell'intermodalità» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalità (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, terra-aria) con le specifiche finalità del decongestionamento del traffico su strada nonché del raggiungimento di standard di sicurezza più elevati.

3. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.

Art. 2.

Ripartizione percentuale dei fondi

1. Lo stanziamento di 20 milioni di euro quale limite d'impegno quindicennale a carico dello Stato recato dall'articolo 3, comma 2-*ter* della legge, è ripartito secondo le seguenti percentuali per le sottoindicate finalità:

a) 90 per cento per interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale;

b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla lettera *a)*.

2. Con successivi regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui al comma 1 qualora le richieste di accesso ai benefici evidenziassero la necessità di rimodulazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge, anche in relazione a possibilità di cumulo con interventi regionali.

3. La possibilità di cumulo di cui al comma 2 è, comunque, limitata alla percentuale massima del 30 per cento dei benefici richiesti da ciascun soggetto; nell'ambito di tale limite del 30 per cento gli organi statali e regionali competenti possono concorrere alle rispettive erogazioni pro quota, in relazione agli interventi rispettivamente previsti in materia.

Capo II

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Art. 3.

Contributi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere delle tratte marittime individuate con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero del contributo accordato ai soggetti che non hanno mantenuto l'impegno di cui all'articolo 5, comma 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali attività si provvede con le risorse umane e strumentali già in dotazione all'amministrazione stessa.

3. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto ministeriale di cui al comma 1 fissa l'importo massimo del contributo previsto dal comma 1, per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.

4. L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta interessata dal beneficio, dal trasporto via mare e da quello stradale, in base ai quali è determinata l'entità della compensazione per i costi esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene sulla base dell'apposito studio già approvato dalla Commissione europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che, alla fine dell'anno solare, utilizzando la modalità marittima, non abbiano complessivamente effettuato un numero minimo di 80 viaggi su ciascuna tratta. L'importo del contributo non può superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate sulle nuove rotte.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1.600 viaggi annui per ciascuna tratta. L'importo globale dei contributi non supera comunque i massimali di cui all'articolo 2, comma 3.

6. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono individuate con un decreto ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità della tratta marittima a favorire il trasferimento di consistenti quote di traffico dalla modalità stradale a quella marittima;

b) idoneità della tratta marittima a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria nazionale;

c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a seguito della percorrenza della tratta marittima, in luogo del corrispondente percorso stradale.

7. I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si mantengano costanti, in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.

Art. 4.

Finanziamenti

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, e fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalità, possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:

a) 30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;

b) 50 per cento per iniziative di formazione del personale;

c) 30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.

Capo III

PROCEDURE DI RICHIESTA E DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 5.

Istanze

1. Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.

2. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.

3. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:

a) la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

e) per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;

f) la firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

Art. 6.

Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione alla stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, nonché quelle presentate ai sensi del comma 5.

2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 è effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.

3. Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, l'impresa richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.

4. Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i contributi da erogare superino i fondi disponibili per l'anno di competenza, la misura dei contributi è definita con apposito provvedimento ministeriale.

5. Per i finanziamenti di cui all'articolo 4, la Commissione valuta le istanze, con le modalità che sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei criteri prioritari di seguito indicati:

a) ristrutturazione delle aziende anche con la formazione di aggregazioni così come previsto dalla vigente normativa in materia societaria;

b) formazione del personale;

c) acquisto di attrezzature e dispositivi che migliorino la sicurezza.

Art. 7.

Graduatorie

1. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 318

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 3, comma 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2002, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, è il seguente:

«2-*ter*. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-*quater*. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-*ter*, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-*ter*».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 914, S.O., così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— Il regolamento del Consiglio n. 659/1999 del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, è pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83. Entrato in vigore il 16 aprile 1999.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 3, comma 2-*ter* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 3, comma 2-*ter* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si veda nelle note alle premesse.

06G0222

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Assegnazione di risorse finanziarie al comune di Bormio per la realizzazione del nuovo tracciato della strada statale n. 38 nella parte sommitale del Passo dello Stelvio, per migliorare le relative condizioni di accessibilità e di sicurezza, a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi volti a fronteggiare eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la richiesta del presidente della provincia di Sondrio protocollo n. 6441 del 10 febbraio 2006, con la quale si rappresenta la persistente condizione di pericolo per la pubblica incolumità della strada statale n. 38 in prossimità del Passo dello Stelvio nel comune di Bormio e si richiede il finanziamento dell'opera di messa in sicurezza per un importo di euro 500.000,00;

Vista la nota del 14 marzo 2006 con la quale il comune di Bormio ha trasmesso il protocollo d'intesa sottoscritto con l'ANAS in data 13 marzo 2006 concernente l'affidamento al medesimo comune della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo tracciato della strada statale n. 38 nella parte sommitale del Passo dello Stelvio;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di cui alla nota del 28 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di procedere con ogni urgenza alla realizzazione del nuovo tracciato della strada statale n. 38 nella parte sommitale del Passo dello Stelvio per migliorare le relative condizioni di accessibilità e di sicurezza, è assegnata al comune di Bormio la somma di euro 500.000,00 a carico del Fondo per gli interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 27 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A05249

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società Cooperativa Balbia a r.l.», in Altomonte, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 25 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società Cooperativa Balbia a r.l.», con sede in Altomonte (Cosenza), codice fiscale 01628010785, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza), via Margherita, n. 157;

avv. Michele Pansino, nato a Catanzaro il 4 dicembre 1974, con studio in Lametia Terme, via Trento n. 51;

avv. Gianpaolo Rizzo, nato a Piaggine (Salerno) il 6 luglio 1965, con studio in Firenze, via Ricasoli n. 32, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05248

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Marsimilk P. s.c. a r.l.», in Avezzano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Marsimilk P. s.c. a r.l.» con sede in Avezzano è stata sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Di Marco Maria ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota inviata dalla dott.ssa Di Marco Maria al Ministero delle attività produttive, con la quale rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pasanisi Giovanni, nato a Manduria (Taranto) il 13 agosto 1945, residente a L'Aquila, via G. D'Annunzio n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Marsimilk P. s.c. a r.l.» con sede in Avezzano, già sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione della dott.ssa Di Marco Maria, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05260

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Caf s.c. a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2005 con il quale la società cooperativa «Nuova Caf s.c. a r.l.» con sede in Milano è stata sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gorgoglione Fernando ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota inviata, al Ministero delle attività produttive, con la quale il dott. Gorgoglione Fernando rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Colella Roberto, nato a Lecco il 24 maggio 1961, con studio a Lecco, via Cavour n. 51, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Caf s.c. a r.l.» con sede in Milano, già sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 5 ottobre 2005, in sostituziohe del dott. Gorgoglione Fernando, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05261

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Semi di Mela a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Semi di Mela a r.l.» con sede in Milano è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Candido Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2005 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Petrillo Luigi, in sostituzione del dott. Candido Francesco, rinunciatario;

Vista la nota inviata dal dott. Petrillo Luigi al Ministero delle attività produttive con la quale rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Petrillo Luigi nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sandra A. M. De Vivo, nata a Milano il 28 marzo 1962, domiciliata a Milano, presso lo studio dell'avv. Stefano Radice - Corso Italia n. 16, è nominata commissario liguidatore della società «Cooperativa sociale Semi di Mela a r.l.» con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Petrillo Luigi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05262

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il Sole s.c. a r.l.», in Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «Il Sole s.c. a r.l.» con sede in Napoli è stata sciolta *ex* art. 2544 del codice civile e l'avv. Vitiello Salvatore ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota inviata, dall'avv. Vitiello Salvatore al Ministero delle attività produttive, con la quale rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. De Nicola Attilio, nato a Napoli il 16 aprile 1966, residente a Napoli, via Francesco Petrarca n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Sole s.c. a r.l.» con sede in Napoli, già sciolta *ex* art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 agosto 2003, in sostituzione dell'avv Vitiello Salvatore, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05263

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Democrazia e lavoro s.c. a r.l.», in Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «Democrazia e lavoro s.c. a r.l.» con sede in Napoli è stata sciolta *ex* art. 2544 del codice civile e l'avv. Vitiello Salvatore ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota inviata dall'avv. Vitiello Salvatore al Ministero delle attività produttive con la quale rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento

d'ufficio, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Trimboli Giulio, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio a Salerno, via F. P. Volpe n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Democrazia e lavoro s.c. a r.l.» con sede in Napoli, già sciolta *ex* art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 agosto 2003, in sostituzione dell'avv. Vitiello Salvatore, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05264

DECRETO 22 maggio 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Pianelli & Traversa Finanziaria», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° agosto 1983, con cui la «S.p.a. Pianelli & Traversa Finanziaria», con sede legale in Torino, via Po n. 14, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Pianelli & Traversa Finanziaria», è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il proprio provvedimento in data 13 giugno 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del piano di riparto finale, del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della «S.p.a. Pianelli & Traversa Finanziaria», ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 15 ottobre 2004, integrata con nota in data 19 gennaio 2005 e con nota in data 20 marzo 2006, con la quale il commissario liquidatore comunica che il piano di riparto finale, non opposto, è stato compiutamente eseguito e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Pianelli & Traversa Finanziaria»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Pianelli & Traversa Finanziaria», a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Pianelli & Traversa Finanziaria», con sede legale in Torino, via Po n. 14.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 22 maggio 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

06A05185

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Goran Veselinovic, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Goran Veselinovic, cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore di perito elettrotecnico, conseguito presso l'Istituto tecnico «Stepenu Strucne spreme» Centro d'istruzione «Milentije Popovic» (Serbia Montenegro), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, e di riscaldamento e climatizzazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 23 marzo 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, e di riscaldamento e climatizzazione, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in imprese del settore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero dello sviluppo economico, già Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura di Vicenza il 17 maggio 2004, in corso di rinnovo;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Goran Veselinovic, nato il 13 luglio 1971 a S. Palanca (Serbia), cittadino serbo, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, e di riscaldamento e climatizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A05246

DECRETO 25 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Luljeta Hysa, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luljeta Hysa, cittadina italiana, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso l'Istituto «Ismail Temali» di Tirana (Albania), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 23 marzo 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Luljeta Hysa, nata il 27 giugno 1961 a Tirana (Albania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A05247

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio IMAVI Srl, autorizzato con decreto 19 dicembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2006, con il quale il laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Castelbellino Stazione (Ancona), via Don Minzoni n. 57 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota dell'8 maggio 2006, comunica di aver revisionato i metodi di prova;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 dicembre 2005, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Metanolo	Metodo interno n.18 rev 3 2002
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12
Zuccheri riduttori post inversione	Metodo interno n.05 rev 4 2003
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 allegato 15
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 allegato 37
Anidride solforosa libera	Metodo interno n.14 rev 4 2003
Anidride solforosa totale	Metodo interno n.13 rev 4 2003
Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Saccarosio	Metodo interno n.04 rev 4 2003
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 128/04 allegato 4 bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Metodo interno n.20 rev 1 2002
Zinco	Reg. CEE 2676/90 allegato 34
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Zuccheri riduttori	Metodo interno n.03 rev 4 2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05231

DECRETO 26 maggio 2006.

Autorizzazione, al laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Verona, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 15 maggio 2006 dal laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/A, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/A, nella persona della responsabile dott.ssa Adele Fabbretti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Metanolo, Sostanze volatili: Acetaldeide, Acetale, Propan-1-olo, 2-metilpropan-1-olo, 2-metilbutan-1-olo, 3-metilbutan-1-olo, Butan-1-olo, Butan-2-olo, Acetato d'etile	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato I Met. C
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CEE 128/2004 allegato 4bis + Reg CE 355/2005 28/02/2005 p.to 4b

06A05230

DECRETO 26 maggio 2006.

Autorizzazione, al laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Verona, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 15 maggio 2006 dal laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/A, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/A, nella persona della responsabile dott.ssa Adele Fabbretti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale. Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

06A05232

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 maggio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 5079 del 10 maggio 2006 dell'Ufficio provinciale di Avellino, con la quale è stato segnalato il guasto del server immagini presso il CED del suddetto ufficio, dalle ore 10 dell'8 maggio 2006 fino a tutta la giornata di martedì 9 maggio 2006, generando il mancato funzionamento dei servizi catastali di accettazione DOCFA, visualizzazione e stampa planimetrie urbane e servizi ad essi connessi (calcolo superfici, acquisizioni planimetrie, ecc.) e per la Conservatoria stampe e visualizzazione note pregresse anni 1993-1995;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi al guasto del server presso il CED;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 371 del 17 maggio 2006, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Avellino dei servizi catastali di accettazione DOCFA, visualizzazione e stampa planimetrie urbane e servizi ad essi connessi (calcolo superfici, acquisizioni planimetrie, ecc.) e per la conservatoria stampe e visualizzazione note pregresse anni 1993-1995, dalle ore 10 del giorno 8 maggio 2006 fino a tutta la giornata del 9 maggio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 maggio 2006

Il direttore regionale: LIBUTTI

06A05186

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 maggio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xagrid» (anagrelide), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 93/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xagrid» (anagrelide), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 16 novembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/04/295/001 0,5 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 100 capsule.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Xagrid» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale XAGRID (anagrelide) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione:

0,5 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 100 capsule;

A.I.C. n. 036745014/E (in base 10), 131CTQ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Xagrid» è indicato per la riduzione della conta piastrinica elevata nei pazienti a rischio con trombocitemia essenziale, i quali mostrano intolleranza nei riguardi della loro attuale terapia, oppure la cui conta piastrinica elevata non possa essere ridotta a un livello accettabile con l'attuale terapia.

Per paziente a rischio con di trombocitemia essenziale si intende un paziente che presenti una o più delle caratteristiche riportate di seguito: età > 60 anni oppure: conta piastrinica $> 1000 \times 10^9$/l, oppure storia di eventi tromboemorragici.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Xagrid» (anagrelide) è classificata come segue:

confezione:

0,5 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 100 capsule;

A.I.C. n. 036745014/E (in base 10), 131CTQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 416,66 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 687,66 euro.

Sconto obbligatorio del 5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Tetto di spesa (ex factory) di 5 milioni di euro.

Validità del contratto 12 mesi.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda dovrà inviare all'AIFA Uff. XI, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti compilando il modulo riportato nel sito www.agenziafarmaco.it

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome.

Art. 4.

Monitoraggio

Ai fini dell'impiego del medicinale, per ciascun paziente e per ciascun ciclo di terapia, l'unità operativa ospedaliera compila la scheda di rilevazione dati, di cui in allegato è riportato un fac-simile, che fa parte integrante della presente determinazione, la scheda deve essere inviata al servizio di farmacia che la trasmette trimestralmente all'Agenzia italiana del farmaco.

Modalità di trasmissione ed eventuali modifiche e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito:

www.agenziafarmaco.it

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI CENTRO

Centro: ______________________________ **codice centro** _______________

Responsabile: _________________________ **E-mail:** _____________________
Indirizzo....
Telefono
Fax

Persona di riferimento per lo studio_________________________ **E-mail:** _____________________

Indirizzo....
Telefono
Fax

(da definire meglio...)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI SU XAGRID (ANAGRELIDE)

Centro: ____________________ **Codice Centro** __________

Generalità Paziente

Data registrazione paziente: |__|__||__|__||__|__|

Nome:____________________ **Cognome:**____________________

Data di nascita: |__|__||__|__||__|__| **Sesso:** [M] [F]

Medico Curante Dott. ____________________

Diagnosi clinica

Data di diagnosi di trombocitemia: |__|__||__|__||__|__|

Precedente trattamento con Idrossiurea (HU) [N] [S]

Se sì, Data di inizio trattamento : |__|__|__|__|__|__|

1. Altre malattie clinicamente rilevanti: [N] [S] ____________________

2. Altre malattie clinicamente rilevanti: [N] [S] ____________________

3. Altre malattie clinicamente rilevanti: [N] [S] ____________________

Indicatori di elevato rischio trombotico

Precedente trombosi	[N] [S]	**Se sì, arteriosa** [N] [S]	**Venosa** [N] [S]
Precedente emorragia	[N] [S]		
Età > 60 anni	[N] [S]		
Piastrine > 1.000.000/mml	[N] [S]	**Se sì, specificare numero piastrine**__________	
Altro	[N] [S]	**Se sì, specificare** __________	

Indicazione all'uso di XAGRID

- Tossicità da HU [N] [S]

- Clinica [N] [S]

- Ulcere del cavo orale	[N]	[S]
- Ulcere cutanee	[N]	[S]
- Iperpigmentazione cutanea	[N]	[S]
- Discromie ungueali	[N]	[S]
- Xerodermia	[N]	[S]
- Diarrea	[N]	[S]
- Alopecia	[N]	[S]
- Febbre	[N]	[S]
- Altro	[N]	[S]

Specif.: ____________________

- Ematologica

- Leucopenia [N] [S] **G.B. N°**__________

Formula: N___ E___ B___ L___ M___

- Anemia [N] [S] **Hb (g/dL):** __________

Resistenza all'HU [N] [S] **Piastrine > 600.000/mml** [N] [S] **Piastrine N°**__________

Outcome dopo inizio di Xagrid (dopo 6 mesi di trattamento)

Conta piastrine: ______________________________

Trombosi	N S				
	Se sì, microvascolare	N S			**data** |__|__||__|__||__|__|
	Se sì, arteriosa	N S	**Infarto miocardico**	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			Ictus cerebrale	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			Altra sede	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
	Se sì, venosa	N S	**Tromb. venosa profo**	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			Embolia polmonare	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			Altra sede	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
Emorragia	N S			N S	
	Se sì, Maggiore	N S	**con ospedalizzazione**	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			con trasfusione	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			Spec. Sede ______________		
	Se sì, Minore	N S			**data** |__|__||__|__||__|__|
			Spec. Sede ______________		

Eventi avversi (dopo 6 mesi di trattamento)

Clinici	N S	**Se sì, tipo:**	**1.1 cefalea**	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			1.2 diarrea	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			1.3 Tachicardia	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			1.4 Insuff. cardiaca	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			1.5 Altro	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
		Spec. ______________			
Ematologici	N S	**Se sì, tipo:**	**2.1 Leucopenia**	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			GB N° ______		
			Formula: N___ E___ B___ L___ M___		
	N S		**2.2 Anemia**	N S	**data** |__|__||__|__||__|__|
			Hb g/L ______		

Sospensione del farmaco (dopo 6 mesi di trattamento)

Sospensione farmaco N S **data** |__|__||__|__||__|__|

Se sì, motivo: evento avverso codificato al punto |__|.|__|

Altro, spec. ______________________________

06A05053

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 17 maggio 2006.

Trasporto pubblico locale - valutazione di idoneità dell'accordo regionale, concluso in data 23 giugno 2005 ed integrato in data 11 luglio 2005, tra l'ANAV Sicilia e le segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL, riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale autoferrotranviario dipendente dalle aziende associate all'ANAV Sicilia (pos. n. 21880). (Deliberazione n. 06/279).

LA COMMISSIONE

Premesso che la ANAV Sicilia associa un rilevante numero di aziende che svolgono attività di trasporto pubblico nel bacino della regione Sicilia;

Che, l'ANAV Sicilia e le segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL hanno concluso in data 23 giugno 2005 un accordo regionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale autoferrotranviario dipendente dalle aziende associate all'ANAV Sicilia, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

Che, in data 11 luglio 2005 le stesse parti sociali hanno integrato quanto da esse stabilito al punto 6 dell'accordo del 23 giugno 2005;

Che, in data 22 luglio 2005, il predetto accordo, nella versione integrata, è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

Che, in data 29 luglio 2005, l'Unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni sul contenuto del predetto accordo, mentre nessun'altra associazione ha fatto pervenire osservazioni;

Premesso altresì

Che con nota del 1° luglio 2005 la segreteria regione Sicilia del S.U.L.T. ha contestato la legittimità del predetto accordo, ritenendo che la sede aziendale sia la sola sede negoziale legittimata alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002;

Che, tuttavia, per quanto l'art. 11 della regolamentazione provvisoria stabilisca che la collocazione oraria delle fasce «sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale», nulla osta a che le stesse parti possano delegare il negoziato a soggetti collettivi di livello superiore;

Che in tal senso depone anche il testo della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nella misura in cui non privilegia, ai fini della individuazione delle prestazioni indispensabili, uno specifico livello negoziale;

Che, dunque, nulla osta alla stipulazione di un accordo di livello territoriale (nel caso di specie regionale) sulla individuazione delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale;

Che, peraltro, l'accordo regionale in valutazione fa espressamente salve intese differenti sulle prestazioni indispensabili eventualmente raggiunte a livello aziendale;

Considerato

Che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

Che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B*);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

Rilevato

Che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, sono state così individuate dai soggetti stipulanti per l'intero territorio regionale: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30;

Che le parti hanno concordato di garantire il servizio completo nell'arco orario delle fasce di garanzia, nonché in tutti i giorni compresi quelli festivi, specificando espressamente che «i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero»;

Che le parti hanno altresì individuato le procedure da adottare all'inizio ed alla ripresa del servizio, nonché i presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

Che la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi è assicurata dalla presenza durante lo sciopero di almeno un operatore di officina a presidio dell'impianto fisso;

Che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Rilevato altresì

Che per quanto riguarda la problematica della successione degli accordi nel tempo le parti, in ottemperanza ai principi generali del sistema, hanno stabilito che l'accordo regionale fa salvi «gli accordi aziendali sottoscritti dalle aziende e dalle RSA in data antecedente la stipula del presente accordo»;

Che, pertanto, restano produttivi di effetti quegli accordi aziendali che stipulati in data antecedente all'accordo 23 giugno 2005 siano stati valutati idonei ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, dalla Commissione di garanzia;

Valuta idoneo

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo regionale concluso in data 23 giugno 2005 ed integrato in data 11 luglio 2005 tra l'ANAV Sicilia e le segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL, riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero da parte del personale autoferrotranviario dipendente dalle aziende associate all'ANAV Sicilia;

Precisa

Che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

La comunicazione della presente delibera all'ANAV Sicilia, alle segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e ai prefetti della regione Sicilia, nonché l'inserimento sul sito Internet della commissione;

Dispone inoltre

La pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 23 giugno 2005 alle ore 10 presso la sede dell'ANAV Sicilia sita in Palermo, via Alessandro Volta n. 44, tra l'ANAV Sicilia rappresentata dal presidente Mario D'Acquisto e dal direttore Antonio Natale e le segreterie regionali FILT-CGIL rappresentata da Gaetano Bonavia e Raffaele Campione, dalla FIT-CISL rappresentata da Salvatore Tantillo, dalla Uiltrasporti rappresentata da Giuseppe Governale e Gaetano Megna, dall'UGL rappresentata da Gaetano Stagno;

Mentre risulta assente la segreteria regionale FAISA-CISAL, alla quale verrà trasmesso per opportuna e dovuta conoscenza il presente accordo, a seguito di riunione convocata dall'ANAV Sicilia con nota prot. n. 134/Sind.le del 16 giugno 2005 per determinare, a livello regionale, le fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero, è stato stipulato il seguente verbale.

Le parti:

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che considera servizi pubblici essenziali, ai fini del godimento del diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;

Vista la legge 11 aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

In attuazione della deliberazione n. 02/13 della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale;

Ritenuto indispensabile regolamentare le modalità di sciopero a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Considerati gli accordi e le prassi in materia di determinazione delle fasce orarie dei servizi garantiti in fase di sciopero;

Rilevato che a tal fine occorre individuare due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri), le parti concordano quanto segue:

1. *Individuazione delle fasce.*

Le fasce coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri) sono così individuate:

dalle ore 6 alle ore 9;

dalle ore 13,30 alle ore 16,30.

In tali fasce orarie il servizio all'utenza sarà garantito secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio, per cui i servizi amministrativi e gli impianti di officina dovranno necessariamente essere coinvolti nei c.d. «presidi aziendali» da salvaguardare anche durante lo svolgimento dello sciopero ovvero nelle attività di esercizio.

2. *Procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alla ripresa del servizio.*

Con l'inizio dell'astensione dal lavoro i mezzi, completate le corse già iniziate, saranno, ove previsto, rimessati presso il deposito aziendale, ove esistente, oppure in altro luogo convenzionalmente utilizzato, da dove saranno riconsegnati al personale in servizio al termine dell'astensione stessa per riprendere il regolare esercizio dai rispettivi capolinea.

3. *Garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.*

Durante l'astensione dal lavoro almeno un operatore di officina dovrà presidiare l'impianto fisso al fine di prestare soccorso in caso di emergenza, limitando al massimo il disagio per l'utenza e garantendo la sicurezza d'esercizio.

4. Restano validi gli accordi aziendali sottoscritti dalle aziende e dalle RSA in data antecedente la stipula del presente accordo. Gli stessi dovranno essere trasmessi dalle aziende e dalle RSA rispettivamente all'ANAV Sicilia e alle segreterie regionali delle OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo.

5. Le aziende e le RSA che stipuleranno accordi aziendali successivi al presente dovranno, tempestivamente, inviarne copia all'ANAV Sicilia e alle segreterie regionali delle OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo al fine di permettere a queste ultime la predisposizione di imminenti proclamazioni di sciopero in coerenza con gli ultimi accordi aziendali.

6. Le proclamazioni di sciopero delle segreterie regionali delle OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo saranno trasmesse all'ANAV Sicilia, entro i termini previsti dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche, che provvederà ad informare le proprie aziende associate.

7. Tale accordo sarà trasmesso alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per i provvedimenti di competenza.

La riunione termina alle ore 13,45.

ANAV Sicilia: FIRMATO

FILT-CGIL: FIRMATO

FIT-CISL: FIRMATO

Uiltrasporti: FIRMATO

UGL: FIRMATO

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 11 luglio 2005 alle ore 10,30 presso la sede dell'ANAV Sicilia sita in Palermo, via Alessandro Volta n. 44, tra l'ANAV Sicilia rappresentata dal presidente Mario D'Acquisto e dal direttore Antonio Natale e le segreterie regionali FILT-CGIL rappresentata da Gaetano Bonavia, FIT-CISL rappresentata da Lillo Sturiale, Uiltrasporti rappresentata da Gaetano Megna, FAISA-CISAL rappresentata da Roberto Lo Cascio ed UGL rappresentata da Gaetano Stagno, è stato stipulato il presente verbale.

Con riferimento al punto 6 dell'accordo siglato in data 23 giugno 2005, relativo alla determinazione, a livello regionale, delle fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero, le parti chiariscono che le proclamazioni di sciopero, così come previsto dall'art. 7 della deliberazione provvisoria n. 02/13 della Commissione di garanzia, saranno comunicate dalle organizzazioni proclamanti direttamente alle aziende interessate. L'associazione ANAV Sicilia sarà comunque informata della proclamazione al fine di fornire, nello spirito generale di informazione, un servizio alle proprie aziende associate, senza con ciò sostituirsi al dettato dell'art. 2, comma 1), della legge n. 146/1990 e successive modifiche, richiamato dall'art. 7 della deliberazione n. 02/13.

ANAV Sicilia: FIRMATO

FILT-CGIL: FIRMATO

FIT-CISL: FIRMATO

Uiltrasporti: FIRMATO

FAISA-CISAL: FIRMATO

UGL: FIRMATO

06A05226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso con nota prot. n. 61162 del 19 febbraio 2004 alla Commissione europea la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 attualmente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006.

A seguito delle osservazioni trasmesse dai servizi della Commissione europea con nota prot. AGR 011745 del 5 maggio 2006 e del comitato scientifico operante presso l'Unione europea, è stato necessario procedere ad una modifica del disciplinare di produzione trasmesso.

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere nuovamente alla pubblicazione del disciplinare di produzione di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/06, ai competenti organi comunitari.

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è riservata al prodotto alimentare che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione «I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» designa, con esclusività, il prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso «integrale», «raffinato» e «parboiled».

Le varietà di riso oggetto di coltivazione sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche:

Le caratteristiche medie dei grani e i parametri di riconoscimento delle varietà «I.G.P. riso di Baragia Biellese e Vercellese»:

Varietà	Colore del pericarpo	Lunghezza	Forma	Perla	Striscia	Dente	Sezione	Testa
Arborio	Bianco	Lungo	Semiaffusolata	Centrale estesa	Assente	Normale	Schiacciata	Regolare
Baldo	Bianco	Lungo	Semiaffusolata	Assente	Assente	Normale	Tondeggiante	Regolare
Balilla	Bianco	Corto	Tonda	Centro-laterale	Breve	Sfuggente	Tondeggiante	Tozza
Carnaroli	Bianco	Lungo	Affusolata	Centro-laterale	Assente	Pronunciato	Schiacciata	Oblunga
S. Andrea	Bianco	Lungo	Semiaffusolata	Centro-laterale	Media	Sfuggente	Tondeggiante	Regolare
Loto	Bianco	Lungo	Semiaffusolata	Assente	Assente	Normale	Tondeggiante	Regolare
Gladio	Bianco	Lungo	Aghiforme	Assente	Assente	Normale	Tondeggiante	Oblunga

Le indicazioni d'ordine biometrico e le caratteristiche fisico-chimiche che identificano e definiscono le varietà di riso in esame, unitamente ai parametri sopra ricordati, sono qui di seguito indicate:

	Misure grano		Consistenza kg/cm^2	Collosità g/cm^2	Cristallinità %	Peso 1000 grani g	
	Lunghezza mm	Larghezza mm				Integrale	Raffinato
Varietà	Non superiore a		Non inferiore a	Non superiore a	Non inferiore a	Non superiore a	
Arborio	7,2	3,5	0,65	3,6	—	38	34
Baldo	7,2	3,2	0,61	4,7	50	35	31
Balilla	5,2	3,2	0,64	3,4	—	25	22
Carnaroli	7,0	3,4	0,86	1,3	—	35	31
S. Andrea	6,6	3,3	0,58	4,6	—	34	30
Loto	6,4	3,1	0,72	3,8	40	28	25
Gladio	7,0	2,2	0,86	0,8	70	22	20

Per quanto attiene i difetti che potrebbero manifestarsi sui grani del riso integrale e del riso raffinato è consentita una tolleranza percentuale massima come qui di seguito è indicato:

grani spuntati: 5,0%;
grani striati rossi: 3,0%;
grani difformi ed impurità varietali: 5,0%;
grani gessati: 3,0%;
grani danneggiati: 1,50%;
grani danneggiati da calore: 0,05%.

Con riguardo alla percentuale dei grani spezzati (rotture), per il riso raffinato è consentito il limite del 3,0%; per il riso integrale il limite è del 2,0%.

Nel riso raffinato «Parboiled» i limiti di difetto consentiti sono i seguenti:

grani striati rossi: 1,0%;
impurità varietali: 5,0%;
grani di riso che non hanno subito il trattamento idrotermico parboiled: 0,10%;
grani non completamente gelatinizzati: 4,0%;
grani danneggiati: 1,0%;
pecks: 0,50%;
grani spezzati: 3,0%.

Art. 3.

Delimitazione geografica del territorio di produzione

La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione dell'indicazione geografica protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è situata nel nord-est del Piemonte, nelle province di Biella e di Vercelli e comprende i territori comunali e relative frazioni dei seguenti comuni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

Art. 4.

L'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli elaboratori/trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. L'operazione di confezionamento può avvenire esclusivamente sotto il controllo diretto dell'unica struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il controllo sulla IGP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese». Ciò al fine di verificare l'origine e di controllare che le confezioni e l'etichettatura siano conformi a quanto stabilito all'art. 8 del presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Metodi di ottenimento della coltivazione del risone e di lavorazione del riso

A - Metodi di ottenimento della materia prima (risone).

Fertilizzazione - Le concimazioni devono essere finalizzate all'ottenimento di un prodotto sano e di perfetta maturazione.

È vietato l'impiego di concimi nitrici e dei composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti.

Interventi antiparassitari ed erbicidi - Fatto salvo l'assoluto rispetto delle norme esistenti sull'uso dei fitofarmaci consentiti dalle leggi, i trattamenti fungicidi o insetticidi alle colture devono essere eseguiti almeno 40 giorni prima della raccolta.

Il seme - La semente necessaria per le colture dovrà essere un prodotto sementiero certificato dall'E.N.S.E., a garanzia della purezza varietale, dell'assenza di parassiti fungini oltre che della germinabilità.

L'essiccazione - Le operazioni di essiccazione del riso grezzo devono essere eseguite con mezzi e modalità operative tali da evitare o da ridurre al minimo la contaminazione degli involucri del grano di riso dagli eventuali residui del combustibile e da odori estranei. Sono da preferirsi essiccatoi a fuoco indiretto, possibilmente alimentati da metano oppure g.p.l. e similari.

Il riso grezzo o risone riposto in magazzino e quello offerto in vendita per la lavorazione non deve superare il 14% di umidità.

Lo stoccaggio del risone - Nella conservazione del risone, al risicoltore è fatto obbligo di eseguire ogni accorgimento per impedire l'insorgenza dei parassiti animali o fungini e quella di fermentazioni anomale.

Al termine dell'estate, comunque prima della raccolta del risone e del successivo immagazzinamento, nei magazzini, silos o celle di stoccaggio e nei locali contigui dovranno essere compiute le seguenti operazioni:

a) un preventivo trattamento mediante insetticidi, per evitare il ritorno degli insetti dai possibili rifugi nascosti in cui possono essersi rifugiati a seguito delle operazioni di pulizia eventualmente eseguite in precedenza;

b) le operazioni di pulizia e di asportazione dei residui impropri, dopo la disinfestazione, ad evitare il possibile ritorno degli insetti;

c) la pulizia integrale della mietitrebbiatrice dai residui di precedenti raccolti e quella dei veicoli propri e di terzi adibiti al trasporto del risone da immagazzinare o in vendita.

B. Metodi di ottenimento del prodotto alimentare, Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Modalità operative per la lavorazione del risone: le elaborazioni sul risone ammesse sono:

per la preparazione del riso integrale o per la successiva raffinazione dei prodotti - Scortecciatura o sbramatura: operazione atta ad eliminare le glumelle del grano di riso «lolla», seguite dalle successive operazioni di calibratura del riso;

per la preparazione del riso raffinato - Raffinazione o Sbiancatura - Operazione atta ad asportare dalla superficie del grano di riso per abrasione, le bande cellulari del pericarpo: le operazioni devono essere eseguite in modo da conseguire il grado di raffinazione definito di II grado.

Le tecniche operative di raffinazione devono adeguarsi alle metodologie atte ad evitare che i grani presentino lesioni da microfratture.

Art. 6.

Elementi di legame con l'ambiente geografico

Il territorio situato al confine nord-est della regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella, per le specifiche e precipue caratteristiche della struttura geologica dei terreni fu indicato, *ab antiquo*, con particolare ed esclusiva definizione «Baraggia», distinguendola, anche mediante la dizione, dal più generico brughiera (zona LXXII del catasto agrario denominata «Pianura risicola dell'Alto Vercellese o delle Baragge»).

È l'area pedemontana che dalle prealpi, site sotto il massiccio del Monte Rosa, si sviluppa verso il piano a terrazzi, o in lieve graduale declivio, da nord-ovest a sud-est.

L'ambiente ecologico che la caratterizza è particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni, qui di seguito ricordate:

i suoli d'origine morenica formatisi durante il periodo diluvioglaciale dall'alterazione in loco di materiali granitici e porfidi quarziferi delle alpi, risultano costituiti da limi, argille e sabbie, i derivati autoctoni della degradazione di quelle rocce;

il suolo e il sottosuolo — contrariamente ad altri tipi di brughiera sabbiosi e con scheletro abbondante, d'origine alluvionale — sono generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di *humus*. Mediante la lavorazione dei terreni, si rendono evidenti in superficie le concrezioni limonitiche, anche pisoliformi: i ferretti;

all'analisi chimica i terreni, oltre che in eccesso di ferro, si dimostrano carenti di calcare, su livelli di acidità che oscillano da pH 4,5 a 5,5; sono inoltre assai poveri di componenti fosforici e potassici oltre che di sostanze umiche;

l'irrigazione delle colture è assicurata, mediante canalizzazione, dai corsi d'acqua che scendono dalle Alpi e dalle Prealpi contribuendo, nella modesta presenza di inquinanti per la loro origine, a favorire un ambiente protetto. Le derivazioni fluviali sono: il fiume Sesia derivato dai ghiacciai del Monte Rosa; il Cervo e l'Elvo che, unitamente ad altri torrenti minori derivati dalle Prealpi e dalle tre dighe con i relativi invasi posti sui torrenti Ostola, Ravasenella ed Ingagna, contribuiscono alla distribuzione delle acque destinate anche ad usi civici e potabile;

in prospettiva climatica l'area resta costantemente sotto gli effetti della prospiciente catena montana da cui discendono flussi d'aria fredda a determinare inversioni termiche. Le temperature e l'umidità dell'aria, ambedue stabilite di norma a livelli minori di quelle misurabili nel piano, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso, determinando una più rapida maturazione;

l'assieme delle situazioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione

di un particolare *habitat* a nicchia ecologica protetta, all'interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, l'Elvo e i rilievi prealpini.

Sotto il profilo morfologico e fisiologico le piante del riso coltivate in Baraggia assumono un abito vegetativo meno sviluppato rispetto a quello che la medesima varietà manifesta in altre aree di coltivazione; la maturazione si perfeziona con la riduzione del tempo necessario per completare la fase riproduttiva. Le frequenti inversioni termiche, favorite dall'ingresso dei venti che discendono dai monti, rendono più rapida la formazione delle cariossidi a perfezionamento della maturazione.

In virtù delle sopra ricordate situazioni di *habitat*, il grano del riso — per risaputa, tradizionale conoscenza ed esperienza — assume, nelle corrette condizioni agronomiche colturali una superiore compattezza dei tessuti cellulari, una superiore traslucidità, una minore dimensione in volume, peso e lunghezza, rispetto a quello che in altre zone acquisisce l'identico tipo varietale.

Proprio a causa delle ricordate situazioni di modesta feracità del terreno, unitamente ai predetti parametri ambientali, i risultati produttivi — di norma — sono inferiori a quelli ottenibili in situazioni ambientali più favorevoli; è uno dei motivi per i quali si consegue il miglioramento della qualità del riso sopra ricordata; conclamata e unanimemente riconosciuta dai consumatori.

In seguito alla cottura, il riso di Baraggia manifesta una superiore consistenza del grano rispetto all'omologo prodotto di altre zone e una minore collosità, a parità di trattamento o di metodologia nella preparazione dell'alimento.

La reputazione acquisita nel tempo dal riso raffinato prodotto nella Baraggia, fin dal XIX secolo, è affidata ad un prodotto ritenuto dal consumatore dotato di precipue caratteristiche di tenuta alla cottura: superiore consistenza e modesta collosità.

Tale reputazione è correlata alla indiscussa qualità delle varietà di riso nei tempi selezionate da risicoltori di Baraggia e ivi coltivate, successivamente adottate per la coltura e alimento anche in altre regioni e aree risicole.

L'area geografica della Baraggia Biellese e Vercellese di coltivazione è compresa all'interno del più esteso comprensorio della «Baraggia Vercellese» delimitato con regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2357 e con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 3 maggio 1931, n. 1458. (N.B. nel 1929 non esisteva la suddivisione geografica tra le province attuali di Biella e Vercelli, per cui la «Baraggia» era solo Vercellese).

Le varietà create dai risicoltori della Baraggia risalgono almeno al XIX secolo e sono di seguito elencate: Ranghino (1887), Greppi (1906) Rosso Gorei (1922), Roncarolo Giovanni (1924), Riccardo Restano (1926), Generale Rossi (1926), Vercelli (1926), Pierrot (1927), S. Giacomo (1927), Barbero (1929), Carluccio Gallardi (1931), Battezzato (1935), Vercelli Gigante Inallettabile (1936), Arborio (1946), Franco Roncarolo (1948), A 3 Marchetti (1950), Precoce Corbetta (1954), 5. Domenico (1957), Rosa Marchetti (1964), Ariete (1980).

Fin dai primi anni del secolo scorso, il riso — coltura storica tradizionale della Baraggia — fu utilizzato anche quale simbolo di manifestazioni popolari anche di carattere sportivo, corse ciclistiche in particolare, cui parteciparono, campioni quali Coppi, Bartali e Magni con altri.

La diversità della Baraggia e del suo riso fu descritta per circa 50 anni nel «Giornale di Risicoltura», edito mensilmente dal 1912 al 1952 dall'ex Istituto sperimentale di risicoltura di Vercelli, che riportò frequentemente articoli tecnico-scientifici per motivare le peculiari caratteristiche dell'area di baraggia e per il riso che vi si produceva. Lo stesso Istituto, nel 1931, acquisì in comune di Villarboit (centro dell'area risicola di Baraggia) un'azienda risicola utilizzandola quale centro di ricerca allo scopo di perfezionare le specificità di produzione dell'area baraggiva.

Dal 1952 al su ricordato mensile fece seguito la rivista «Il Riso», edita dall'Ente Nazionale Risi (E.N.R), in cui articoli diversi ricordano le peculiari caratteristiche di qualità del riso prodotto in quest'area.

La coltivazione del riso nell'area delimitata della Baraggia si ritrova agli inizi del XVI secolo ed ha riscontri anche in atti notarili dell'anno 1606 nel comune di Salussola, incluso nel perimetro delimitato.

Art. 7.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/2006.

Art. 8.

Confezionamento. etichettatura e contrassegni

1 - Confezionamento del Riso di Baraggia.

Il prodotto I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varietà agraria coltivata nel territorio e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti.

Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.

Le confezioni di I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere dei seguenti pesi espressi in kg: 0,250 - 0,500 - 1,0 - 2,0 - 5,0 - 10,0 - 25,0 e devono essere presentati in sacchi, sacchetti di stoffa o di materiale plastico igienicamente idoneo a contenere prodotti alimentari, scatole di materiali differenti purché ammessi dalle nonne di legge che regolano le condizioni igienico-sanitarie sugli alimenti.

2 - L'etichettura.

Le denominazioni che devono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono:

il contrassegno (I.G.P.) della Comunità europea;

il logo dell'I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», come identificato all'art. 10, che deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al predetto contrassegno;

marchi privati delle riserie e pilerie, ragioni sociali, indicazioni varietali.

Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.

Art. 9.

Prodotti derivati o trasformati con l'impiego del Riso di Baraggia

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata l'I.G.P. Riso di Baraggia, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CE) n. 510/2006.

Art. 10.

L o g o

Il «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» sarà identificato dal logo sotto identificato.

Descrizione del logo.

La espressione grafica del logo è tesa a favorire l'identificazione dell'alimento nel disegno della forma dei grani e anche per l'origine e le precipue caratteristiche dell'*habitat* geografico di coltura e cultura.

Alla base e in primo piano è la rappresentazione di tre grani di riso raffinato, diritti e accostati, come di norma sono presentati e visti dal consumatore. È evidente all'apice dei grani la minuta area vuota in cui, prima della raffinazione, era collocato l'embrione della cariosside del riso.

Sullo sfondo bianco interno del logo, campeggia l'immagine stilizzata del massiccio del Monte Rosa dai cui ghiacciai discendono le acque che, direttamente e primariamente, alimentano l'irrigazione delle risaie della Baraggia dalle cui coltivazioni trae origine esclusiva il riso regolamentato dal presente disciplinare.

Fa da corollario al logo, nella parte alta, il nome «RISO DI BARAGGIA» ed, in basso, l'indicazione del territorio amministrativo rappresentato, Biellese e Vercellese.

MANUALE GRAFICO

Immagine del logo

Dimensioni

Le dimensioni possono variare in base alle varie tipologie di confezioni utilizzate, con il diametro esterno compreso tra 2,5 e 5 cm.

Carattere

Per tutte le scritte abbiamo usato il carattere: copperplate gothic

RISO DI BARAGGIA = copperplate gothic thirty three bc

BIELLESE E VERCELLESE = copperplate gothic thirty two bc

Valore dei colori per la riproduzione tipografica, espressi in percentuale di Ciano, Magenta, Giallo e Nero

Testo: Bianco

Filetto esterno verde: 100% Ciano - 100% Giallo

Cerchio blu di sfondo alle scritte: 100% Ciano - 80% Magenta - 20% Nero

Montagne: 65% Magenta

Chicchi di riso: Gradazione di grigio in quadricromia

06A05233

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-130) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.